

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio nazionale forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Michele SALAZAR	Presidente f.f.
- Avv. Andrea MASCHERIN	Segretario
- Avv. Antonio BAFFA	Componente
- Avv. Stefano BORSACCHI	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Federico FERINA	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Aldo MORLINO	“
- Avv. Claudio NERI	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Bruno PIACCI	“
- Avv. Silverio SICA	“

con l'intervento del rappresentante del P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato in data 5.1.2012 dall'avv. G.V., ....., avverso la decisione d.d. 20.9.2011, dep. 15.12.2012 e notificata in data 16.12.2012, con cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di mesi dodici.

Il ricorrente avv. G.V. non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Carla Broccardo;

Inteso il P. M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

**FATTO**

1. Con lettera d.d. 24 febbraio 2011 la signora I.B. chiedeva l'intervento del COA di Modena per poter ottenere dall'avv. G.V., a cui si era rivolta mesi prima, notizie circa l'esito dell'investimento finanziario, del valore di circa ..... euro, che aveva affidato alla sua gestione. Lamentava, infatti, un comportamento poco *crystalino* dell'avv. V. e l'assenza di informativa circa la natura degli investimenti da questi

effettuati per suo conto, nonostante le ripetute richieste di aggiornamento.

Il COA di Modena, con lettera raccomandata d.d. 10 marzo 2011, informava l'avv. V. della segnalazione pervenuta e lo invitava a fornire chiarimenti. Quest'ultimo, con nota depositata al Consiglio il 5 aprile 2011, illustrava il contenuto della convenzione d.d. 1 luglio 2010 con cui si impegnava, nei confronti della signora B., a gestire i suoi risparmi al fine di ottenere un rendimento superiore a quanto questa avrebbe avuto col mero deposito presso un istituto di credito: la convenzione stipulata prevedeva la corresponsione degli interessi maturati sulla somma di euro ....., calcolati in misura del 5%, nel caso di pagamento in un'unica soluzione, o in euro ....., a decorrere dal 31 ottobre 2010, in caso di versamenti mensili.

L'avv. V. faceva inoltre presente di aver restituito all'esponente l'importo di euro .....(mediante due distinti pagamenti di euro ..... e di euro .....) e di aver effettuato altri versamenti di euro .....; precisava inoltre di aver inviato alla stessa alcune note pro forma relative ai crediti professionali, maturati per l'assistenza della signora in diverse pratiche, e non ancora saldate.

2. Il COA di Modena istruiva il procedimento disponendo per il giorno 29 aprile 2011 l'audizione della esponente che, sentita dai consiglieri dell'Ordine delegati, confermava quanto già segnalato nell'esposto e precisava i contorni dell'incarico conferito all'avv. V., come per esempio, la circostanza secondo cui l'accordo prevedeva il pagamento di interessi del 5% mensili e non annui, come da lui invece riferito. Veniva inoltre acquisita ulteriore documentazione tra cui n. 12 assegni – di cui solo uno a firma della signora I.B., tratti sul conto ..... per euro ..... emessi a favore di persone a lei sconosciute – nonché copia della lettera d.d. 11 febbraio 2011 da lei inviata all'avv. V. con la espressa richiesta di restituzione degli importi prelevati dal conto .....

L'avv. V., messo a conoscenza di quanto dichiarato dall'esponente e presa visione dei documenti dimessi, depositava al Consiglio note difensive d.d. 5 luglio 2011 e, evidenziando come non fosse ancora spirato il termine per la restituzione degli importi, chiesta dalla B. solo con la raccomandata di febbraio 2011, chiedeva al Consiglio di disporre l'immediata archiviazione dell'esposto: a suo dire, nessuna infrazione deontologica poteva essere ravvisata posto che la convenzione firmata dalla parti prevedeva un preavviso di mesi 6 e che solo alla scadenza avrebbe potuto essere configurato un eventuale suo inadempimento.

3. Nella seduta consiliare del 3 maggio 2011, veniva aperto a carico dell'avv. G.V. il procedimento disciplinare e, nelle successive sedute consiliari del 24.5.2011 e 12.7.2011 gli addebiti venivano compiutamente formulati come segue:

“a) per aver ottenuto, in affidamento fiduciario, dalla signora I.B. (che si era rivolta a lui

insoddisfatta delle condizioni di investimento applicate da un istituto di credito della città) la somma di euro .....dapprima promettendole la corresponsione di interessi in misura esorbitante (e mai corrisposti) come da convenzione sottoscritta in data 1.7.2010 e poi inducendola a rilasciare delega ad operare sul conto corrente e ad emettere n. 12 assegni per l'importo complessivo di euro ..... in violazione dei doveri di probità, lealtà e decoro che devono presidiare la condotta e l'attività professionale dell'avvocato. In Modena dall'1.7.2010 al mese di settembre 2010;

b) per aver in violazione dei doveri di probità, lealtà, fedeltà e fiducia omesso di restituire, se non per euro ....., la residua somma di euro .....(richiamata nel capo a) della creditrice nonostante le ripetute richieste pervenute in tal senso dalla cliente I.B. sia verbali che, in ultimo, con lettera raccomandata r.r. inviata in data 11.2.2011, ricevuta in data 16.2.2011, tutto ciò fra l'altro in violazione di quanto preventivamente pattuito dalla convenzione datata 1.7.2010. In Modena dal mese di settembre 2010 al mese di maggio 2011 con condotta attualmente ancora in corso”

Il decreto di citazione con udienza fissata per la data del 12 settembre 2011 veniva notificato a mani dell'avv. V. in data 28 luglio 2011.

4. All'udienza del 12 settembre 2011, su richiesta dell'incolpato, il COA di Modena disponeva il rinvio del procedimento all'udienza del 20 settembre 2011, dandone rituale avviso.

Esperita l'attività istruttoria, in particolare assunta la testimonianza dell'esponente, all'udienza del 20 settembre 2011 il COA di Modena riteneva provata la responsabilità deontologica dell'avv. G.V. in relazione a entrambi i capi di incolpazione e applicava nei suoi confronti la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di mesi dodici, anche in considerazione dei suoi precedenti disciplinari.

Il Consiglio basava la propria decisione sugli elementi probatori emersi dalla deposizione dell'esponente, sulla valutazione del contenuto della convenzione d.d. 1 luglio 2010 posta alla base degli episodi contestati, sulla circostanza che l'emissione degli assegni dimostra l'omesso investimento delle somme a lui affidate e il loro utilizzo per esigenze personali dell'incolpato e, infine, sulla persistenza della mancata restituzione della somma di euro .....

5. Avverso detta decisione, notificata in data 16 dicembre 2011, l'avv. G.V. proponeva rituale e tempestiva impugnazione, adducendo in estrema sintesi i seguenti motivi:

I. nullità della notifica della decisione del COA avvenuta mediante consegna a terzi;

II. omesso rispetto dei termini a comparire e questione di legittimità costituzionale in relazione alla fissazione dell'udienza dibattimentale in data 12 settembre 2011 e cioè in periodo feriale;

III. eccesso di potere travisamento dei fatti, illogicità manifesta, contraddittorietà.

Chiedeva l'annullamento della decisione e della sanzione disciplinare irrogata dal COA di Modena e in subordine chiedeva l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale in relazione al II motivo di impugnazione, in ulteriore subordine l'audizione dei testimoni indicati.

6. Il Consiglio Nazionale Forense fissava per il dibattimento l'udienza del 23 ottobre 2013 che, su richiesta dell'incolpato, veniva rinviata al 14 dicembre 2013.

A tale data l'incolpato chiedeva nuovamente il rinvio dell'udienza che veniva accordato per l'udienza del 29 marzo 2014, data comunicata ritualmente alle parti.

### **DIRITTO**

7. Preliminarmente viene in rilievo la richiesta di rinvio dell'udienza inoltrata a questo Consiglio dall'incolpato con fax d.d. 28 marzo 2014 e motivata dalla necessità di munirsi di nuovo difensore, stante la rinuncia al mandato dell'avv. F.B., nominato in data 9 dicembre 2013, peraltro, in sostituzione di altro legale.

La richiesta non può essere accolta.

Il Consiglio ritiene di dover dare seguito alle esigenze di speditezza del procedimento disciplinare posto che, come emerge dagli atti, la comunicazione di rinuncia al mandato è stata effettuata dall'avv. F.B. all'incolpato con e-mail del 14 marzo 2014, con maggior anticipo quindi rispetto a quanto riferisce l'avv. V. nella sua istanza di rinvio.

Vi era quindi per l'incolpato il modo e l'occasione di munirsi di nuovo difensore in tempo utile per l'udienza fissata, risultando irrilevanti le pretese dichiarazioni di non disponibilità, peraltro non documentate, all'assunzione dell'incarico ricevute dai colleghi interpellati.

8. Tutti i motivi di gravame sono infondati e conseguentemente il ricorso deve essere rigettato.

Con il primo motivo di impugnazione l'avv. G.V. lamenta la nullità della notifica della decisione impugnata posto che l'atto è stato ritirato da terze persone con lui in alcun rapporto e/o vincolo.

In realtà la decisione del COA veniva notificata nello studio professionale dell'avv. V. e l'atto veniva consegnato in data 16 dicembre 2011 a mani dell'avv. C. P., suo collaboratore di studio come emerge dalla carta intestata dello studio legale dell'incolpato, di cui alla documentazione dallo stesso prodotta innanzi al COA.

La notifica della decisione del COA di Modena è stata pertanto eseguita nel rispetto di quanto prevede il codice di rito nel domicilio eletto presso lo studio professionale dell'avv. V. mediante consegna a persona addetta all'ufficio: da ciò discende l'infondatezza del motivo.

9. Con la seconda censura il ricorrente lamenta il mancato rispetto del termine a comparire in quanto la notifica del decreto di citazione a giudizio è stata eseguita il 28 luglio 2011 in relazione all'udienza del 12 settembre 2011, data compresa nel periodo di sospensione feriale dei termini.

La natura amministrativa e non giurisdizionale del procedimento disciplinare consente al Consiglio dell'Ordine una scansione delle fasi e delle attività consiliari meno rigida che, fermo restando il diritto di difesa e il rispetto delle disposizioni di cui al R.D.L. n. 1578/33 e RD n. 37/1934, non impone l'applicazione della normativa relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui alla legge n. 742/1969 che si riferisce espressamente all'attività giurisdizionale (cfr. CNF 22 ottobre 2010, n. 113).

10. Nel passare all'esame del merito questo Consiglio ritiene che l'incolpazione disciplinare così come contestata sia stata compiutamente provata nel corso del procedimento e che le motivazioni poste alla base della decisione del COA siano ampie ed esaurienti.

Con il terzo motivo di gravame il ricorrente svolge generiche critiche alla decisione impugnata con riferimento ad alcune circostanze.

In particolare, la mancata considerazione da parte del COA degli elementi offerti dalla difesa secondo cui sarebbe stata la signora B. a non voler definire la questione non rispondendo agli inviti dell'avv. V. di recarsi presso il suo studio o non aderendo alle proposte transattive, formulate addirittura la mattina stessa dell'udienza dibattimentale innanzi al COA. Sul punto va richiamata la dichiarazione dell'esponente (cfr. pag. 12 del verbale di udienza) secondo cui l'avv. V. continuava a rimandare gli appuntamenti fissati, a volte dandole disdetta con minimo preavviso. Resta poi fermo il fatto che l'avv. V. avrebbe potuto provvedere alla restituzione degli importi di cui alla convenzione del 1 luglio 2010, viste le ripetute richieste della B. e nelle more del procedimento l'intervenuta scadenza del termine convenuto, indipendentemente dal comportamento dell'esponente, ben potendo effettuare un bonifico bancario in suo favore anche senza un diretto e personale contatto.

11. Prive di rilievo appaiono poi le considerazioni svolte dall'incolpato circa le ragioni di fondo che avrebbero spinto la B. a ricercare una miglior forma di investimento dei propri risparmi, così come palesemente infondata risulta la critica espressa in ricorso alla mancata considerazione che la convenzione del 1 luglio 2010 sarebbe un accordo fra privati, e non mandato professionale, e come tale sottratto alle valutazioni di carattere deontologico. L'illecito disciplinare, infatti, prescinde dalla natura personale o privata del comportamento posto in essere dall'avvocato qualora assuma rilevanza esterna e possa incidere negativamente sul prestigio, la dignità e il decoro della classe forense:

tale principio, affermato con continuità nella giurisprudenza di questo Consiglio, mira a tutelare l'immagine dell'avvocato che in quanto collaboratore della giustizia deve improntare la sua condotta a criteri di correttezza e dignità anche se il suo comportamento non ha alcuna relazione con l'attività professionale (cfr. CNF 29 novembre 2012, 160, CNF 15 marzo 2013, n. 41).

12. Nessun pregio può, infine, essere dato alla lamentata mancanza di valutazione, da parte del COA di Modena, della attendibilità dell'esponente B.: anzi, proprio la valutazione delle condizioni soggettive della esponente rendono maggiormente grave il comportamento dell'incolpato. Non vanno, infatti, tralasciate l'età avanzata della B., il precario stato di salute all'epoca dei fatti (cfr. pag. 9 del verbale di udienza) ma soprattutto il rapporto di fiducia, per la conoscenza ultra decennale con l'avv. V., già legale del marito: circostanze queste che paiono aver condizionato il rapporto fra i due e indotto la signora alla sottoscrizione della convenzione del 1 luglio 2010.

13. Le giustificazioni dell'incolpato poste alla base dei motivi di ricorso risultano inconferenti, generiche e prive di prova, inidonee pertanto a elidere il corretto iter-logico argomentativo della decisione impugnata e a inficiare l'affermazione della sua responsabilità deontologica che si fonda su pacifici elementi probatori quali: la delega della B. in suo favore per operare sui conti correnti Unicredit e Banca Popolare dell'Emilia Romagna, la sottoscrizione della convenzione d.d. 1 luglio 2010 per la gestione della somma di euro ....., l'emissione di assegni a favore di terzi per euro ..... – prova dell'inesistenza di diversi investimenti a favore della B. – e, infine, l'omessa restituzione di euro .....quale residuo dopo gli intervenuti parziali rimborsi.

14. Pienamente condivisibili risultano le considerazioni svolte dal COA in ordine alla eccepita compensazione di crediti professionali da parte dell'incolpato: non sussistono, infatti, le condizioni di cui all'art. 44 del codice deontologico e resta ferma la circostanza che l'avv. V. non ha provveduto a corrispondere neppure la somma non contestata, posto che la somma degli importi esposti per l'asserita attività professionale è notevolmente inferiore a quanto lo stesso è tenuto a restituire alla B. sulla base dell'accordo del 1 luglio 2010.

15. Resta da valutare la doglianza sulla non congruità della sanzione inflitta, che non avrebbe tenuto conto della prolungata attività professionale.

A parere di questo Consiglio, la decisione impugnata ha motivato anche sotto questo profilo richiamando i provvedimenti emessi nei suoi confronti e la gravità del comportamento: la sanzione irrogata della sospensione dall'esercizio dell'attività

professionale per mesi dodici appare, quindi, congrua rispetto alla condotta posta in essere da professionista e viene confermata.

**P.Q.M.**

il Consiglio Nazionale Forense, riunito in camera di consiglio :

visti gli artt. 38, 40, n. 3 e 54 del R.d.I. n. 1578/1933, nonché gli artt. 59 e seg. del R.d. 37/1934;

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 29 marzo 2014

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Andrea Mascherin

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Michele Salazar

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 17 luglio 2014

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Andrea Mascherin

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Andrea Mascherin